


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE

**Gatti randagi/"gatti liberi"
competenze, controlli e gestione delle colonie feline**

ai sensi della L.R. del veneto n.60/1993



L'Azienda U.L.S.S. n. 4 e i Comuni appartenenti alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda U.L.S.S. n. 4, promuovono le disposizioni per "Gatti randagi/"gatti liberi - competenze, controlli e gestione delle colonie feline".

Art. 1 - Gatti liberi e colonie feline

- 1) I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale dove svolgere le funzioni vitali.
- 2) Si intende per "gatto libero" il gatto non di proprietà che vive in stato di libertà sul territorio.
- 3) I gatti liberi e le colonie feline sono protetti ai sensi della L.R. del Veneto n. 60/1993 ed, ai sensi della normativa vigente, tutelati dal Comune.
- 4) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti non di proprietà, la cui cura e sostentamento dipendono direttamente o indirettamente dall'uomo, che vivono allo stato libero e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
Al fine di evitare che ogni colonia felina possa costituire un problema sanitario e di igiene pubblica, la stessa deve essere opportunamente riconosciuta e registrata dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza.

Art. 2 - Compiti dell'Unità Locale Socio Sanitaria

- 1) Spetta all'Azienda ULSS di competenza la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite, nonché l'identificazione e la registrazione delle colonie stesse;
- 2) Previo accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS di competenza, gli Enti, le Associazioni Protezioniste o i singoli cittadini (di seguito denominati responsabili/tutori di colonie feline) possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 3 – Esclusioni di prestazioni di cure/assistenza sanitarie.

- 1) Ogni tipo di prestazioni ed onere per cure/assistenza sanitarie delle colonie feline saranno a carico del/dei responsabili/tutori di colonie feline che hanno in gestione la colonia.
- 2) Alle associazioni/enti che si occupano della cura/assistenza sanitaria delle colonie feline possono essere concessi contributi da parte di un singolo Comune o da parte dei Comuni afferenti all'Azienda U.l.s.s. nr.7.

Art. 4 - Gestione delle colonie feline

- 1) Il responsabili/tutore di colonie felina che gestisce la colonia stessa è denominato anche "gattaro/gattara"; lo stesso si occupa dell'alimentazione dei gatti, garantisce il rispetto delle norme relative all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvede, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona di alimentazione dei gatti;
- 2) L'accesso dei/delle gattari/e in zone di proprietà privata è subordinata al consenso del Proprietario.
- 3) Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat": eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco competente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di competenza. Il Comune competente può chiedere la collaborazione per un eventuale spostamento e successiva gestione agli Enti Nazionali Protezione Animali e/o di altre Associazioni animaliste riconosciute.

Art. 5 – Ripari/manufatti per le colonie feline

- 1) Previo nulla osta del Comune competente, è possibile collocare nelle colonie feline dei ripari mobili per i contenitori alimentari.
- 2) La cura e gestione/manutenzione dei ripari e delle aree attigue ed i relativi oneri saranno a totale carico del responsabile/tutore di colonia felina richiedente, così come la gestione igienico-sanitaria e

la vigilanza sulla prevenzione e soluzione di problemi od eventuali reclami da parte di terzi.

- 3) In caso di segnalazioni, lamentele o comprovate situazioni di pericolo o disagio, il riparo dovrà essere rimosso con il completo ripristino dei luoghi a cure ed onere del responsabile/tutore di colonia feline richiedente; il nulla osta potrà essere comunque revocato dall'Amministrazione comunale competente senza che il responsabile/tutore di colonia feline richiedente possa vantare alcun diritto di sorta.

Art. 6 – Rispetto del presente regolamento da parte delle associazioni e/o degli enti preposte.

- 1) Il presente regolamento va rispettato da tutti i soggetti interessati.
- 2) La violazione al presente regolamento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.